

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICIZIA e CULTURA"

## COSTITUZIONE

### ART.1 COSTITUZIONE

In data 11 novembre 2011 si costituisce un'associazione di promozione sociale ricreativa e culturale denominata " AMICIZIAeCULTURA" con sede amministrativa a Noale (VE) in via Livenza, 12/a

### ART.2 DURATA

La durata dell'associazione è prevista fino al 18 dicembre 2060

### ART.3 SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione è apartitica ,apolitica e non persegue finalità di lucro. Lo scopo dell'associazione è di promuovere il sano impiego del tempo libero attraverso lo spirito di amicizia ottenendo il benessere psico-fisico dell'individuo in tutte le forme ed espressioni attraverso la promozione di attività nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello svago , del riposo favorendo nei loro diversi aspetti i rapporti interculturali attraverso l'attuazione di:

Corsi,convegni, dibattiti ,incontri o lezioni su determinati argomenti

Visite a musei,parchi naturali, monumenti e strutture di benessere

Visite di istruzione, meeting.

Concerti, spettacoli, giochi conviviali, rappresentazioni teatrali o cinematografiche

Percorsi comunicativi di intrattenimento, tematiche sociali

Attività ricreative e di svago

Pubblicazione di articoli e saggi ritenuti conformi allo scopo dell'associazione

Progetti interculturali per la valorizzazione dell'arte, la storia, la conoscenza di usi e costumi per uno sviluppo sociale reciproco

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare e finanziaria necessari alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

### Art.4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile, le risorse economiche sono costituite da:

contributi e quote associative, donazioni e lasciti , sponsorizzazioni e ogni altro tipo di entrate ammesse sensi dell'art.4 L.383/2000

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale a meno che non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

### ART.5 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il residuo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi dell'associazione. Sono previsti dei rimborsi spese e/o compensi per i costi sostenuti e per il lavoro svolto dai membri del Consiglio Direttivo.

#### ART. 6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed ha compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci è richiesto di sottoscrivere la scheda di adesione dell'associazione, il versamento della quota associativa stabilita, l'accettazione del presente statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

I soci ordinari sono coloro che condividono lo scopo e le finalità dell'associazione, partecipano attivamente alle iniziative, hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e versano la quota associativa annua.

I soci sostenitori sono coloro che, oltre a quanto previsto per i soci ordinari, oltre alla normale quota ordinaria, versano contributi straordinari.

I soci hanno diritto inoltre a proporre idee atte a contribuire allo sviluppo dell'associazione.

L'iscrizione all'associazione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto nonché di tutte le deliberazioni e delle disposizioni di carattere amministrativo emanate dagli organi dell'associazione, nonché a mantenere una condotta irreprensibile sia civile che morale nelle partecipazioni alle attività dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ed è intrasmissibile.

Il Presidente può proporre l'ingresso per cooptazione di altri soci con il consenso del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, espulsione o radiazione, per aver palesemente adottato atteggiamenti contrari agli scopi e finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio per l'inosservanza del presente statuto, di regolamenti o deliberazioni degli organi sociali, denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei soci, per appropriazione indebita dei fondi sociali, atti o documenti od altro di proprietà dell'associazione, per arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

#### ART.7 ORGANISMI DIRIGENTI

Gli organismi dirigenti dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci, alla quale partecipano tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale

Il consiglio direttivo, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario

Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

L'Assemblea dei soci : è composta da tutti i soci, può essere ordinaria o straordinaria, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da chi ne fa le veci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I soci saranno regolarmente avvisati almeno 8 giorni prima sulla data e l'ora della 1° e 2° convocazione.

E' regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle assemblee non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Per deliberare su modifiche proposte dal Consiglio Direttivo allo statuto, al regolamento o per lo scioglimento dell'associazione sarà convocata un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto ed il voto sarà favorevole con almeno 1/5 dei soci presenti.

Il compito dell'assemblea è :

approvare il rendiconto annuale, approvare le linee generali del programma di attività, deliberare sulla previsione e programmazione economica dell'anno successivo, fissare l'importo della quota sociale.

Le discussioni e deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Il Consiglio Direttivo : elegge al suo interno il presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e li convoca sia in caso ordinario che straordinario, il vicepresidente che coadiuva il presidente ed in caso di impedimenti di quest'ultimo ne assume le mansioni ed il segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio, presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione nonché il rendiconto consuntivo e preventivo e stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali. Delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci. Può inoltre disporre fra i suoi componenti altre funzioni attinenti alle attività dell'associazione.

Il Presidente : ha legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e li convoca sia in caso ordinario che straordinario. Rimane in carica 5 anni e può essere rieletto

ART.8 FONDO COMUNE

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione come qualunque altro bene comunque pervenuto. Nulla è dovuto agli associati in caso di recesso.

#### ART. 9 RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione è annuale e riguarda l'attività a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno in corso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. E' predisposto dal consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ART.10 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto con assemblea straordinaria .

#### ART.11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicheranno le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.